

Prescrizione nel conto corrente bancario

Trattamento delle rimesse solutorie

Redatta da: dott. Armando Miele
consulente Tecnico Tribunale di Brindisi
già professore a contratto presso Università di Lecce
Consulente di tecnica bancaria

INDICE

Premessa.....	3
La prescrizione nel rapporto di conto corrente come interpretata dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione SSUU n. 24418 del 2/12/2010.....	4
La differenza tra la decorrenza della prescrizione legata al singolo movimento e decorrenza della prescrizione legata al contratto di conto corrente.....	6
L'individuazione della data di decorrenza della prescrizione sull'estratto conto.....	8
Caso 1: Interessi addebitati entro fido.	10
Caso 2: Interessi addebitati oltre fido.	11
Caso 3: Interessi addebitati parzialmente entro fido.....	13
Caso 4: Interessi addebitati ed ulteriori addebiti successivi senza rientrare dallo sconfinamento.....	14
Caso 5: Interessi addebitati ed ulteriori addebiti successivi rientrando nell'affidamento.	15
Individuazione degli interessi all'interno del pagamento.....	16
ALLEGATO: SENTENZA N. 244418 DEL 2/12/2010.....	19

Premessa.

Le presenti note sono state redatte per esaminare più approfonditamente le problematiche derivanti dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite in merito alla decorrenza dei termini di prescrizione nel contratto di conto corrente.

La sentenza n.24418 del 2 dicembre 2010 ha chiaramente e definitivamente sancito che il contratto di conto corrente costituisce un contratto unitario in cui la prescrizione decorre dalla data di chiusura del conto stesso. La stessa sentenza però precisa che nell'ambito del rapporto di conto corrente tutti e soli i movimenti aventi natura di pagamento hanno un termine di prescrizione che decorre dalla data del movimento stesso.

Questa precisazione ha indotto e continua a indurre le diverse parti coinvolte nell'analisi di un conto corrente: magistrati, avvocati, commercialisti, consulenti tecnici ad adottare criteri differenti per eseguire il ricalcolo del saldo conto in maniera conforme alla citata sentenza e contemporaneamente corretta sotto il profilo tecnico e contabile.

Le possibili interpretazioni e le conseguenti applicazioni sono numerose e varie e producono differenti modalità di calcolo da cui si ottengono risultati sostanzialmente diversi.

Diventa pertanto necessaria la piena comprensione del momento esatto in cui deve decorrere il termine di prescrizione, della natura del termine stesso, del movimento bancario a cui deve essere applicato tale termine e dei conseguenti conteggi che ne devono derivare.

Nel seguito si analizzeranno i seguenti aspetti:

- 1. La prescrizione nel rapporto di conto corrente come interpretata dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione SSUU n. 24418 del 2/12/2010;**
- 2. La differenza tra la decorrenza della prescrizione legata al singolo movimento e decorrenza della prescrizione legata al contratto di conto corrente;**
- 3. L'individuazione della data di decorrenza della prescrizione sull'estratto conto;**
- 4. I conteggi per eseguire la ricostruzione del conto e determinare l'esatto saldo finale.**

La prescrizione nel rapporto di conto corrente come interpretata dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione SSUU n. 24418 del 2/12/2010.

La sentenza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione, ha esaminato la natura del rapporto di conto corrente ed ha sancito alcuni principi di diritto.

Il ricorso presentato da una banca verteva su due motivi principali denunciati errori di diritto e vizi di motivazione che investivano due diverse e distinte questioni.

La prima, quella che esamineremo sotto l'aspetto tecnico, era volta a stabilire: *“se l'azione di ripetizione d'indebito proposta dal cliente di una banca, il quale eccipisce la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi maturati su un'apertura di credito in conto corrente e chiedi perciò la restituzione di quanto a questo titolo corrisposto alla banca, si prescrivano a partire dalla data di chiusura del conto o, partitamente, da quando è stato annotato in conto ciascun addebito di interessi”*.

La seconda: *“se, accertata la nullità dell'anzidetta clausola di capitalizzazione trimestrale, gli interessi debbano essere computati con capitalizzazione annuale o senza capitalizzazione alcuna”*. Questa seconda questione ha trovato nella sentenza una certezza univoca ed indiscutibile non lasciando spazio alcuno ad interpretazioni che non siano quelle precise indicate: accertata la nullità della capitalizzazione trimestrale (anatocismo art. 1283 cc), nessuna capitalizzazione deve essere applicata agli interessi passivi. Resta peraltro ferma ed impregiudicata la capitalizzazione annuale degli interessi a credito del correntista: *“ferma restando la capitalizzazione annuale di quelli eventualmente spettanti a suo (correntista n.d.r.) credito”*.

Come ricostruire un rapporto di conto eliminando l'anatocismo (capitalizzazione degli interessi) costituisce una procedura di ricalcolo semplice e di univoca individuazione a conoscenza di tutti e certamente non degna di nota.

In realtà, anche il primo tema ha trovato precisa ed indiscutibile soluzione. La Suprema Corte di Cassazione ha sancito il seguente principio di diritto: *“Se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo natura ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati”*.

I problemi di applicazione pratica di questo principio di diritto derivano dall'inciso: *“qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo natura ripristinatoria della provvista”*.

La sentenza conferma la già consolidata giurisprudenza per cui il termine di prescrizione decorre dal momento della chiusura definitiva del rapporto. Il contratto di conto corrente è infatti considerato “*un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi*”. Su questa base la sentenza stabilisce che il momento in cui si può determinare definitivamente l'esatto saldo del conto è unicamente quello coincidente con la chiusura definitiva del contratto di conto corrente.

La differenza tra la decorrenza della prescrizione legata al singolo movimento e decorrenza della prescrizione legata al contratto di conto corrente.

La sentenza stabilisce un principio di diritto il quale costituisce punto fermo ed imprescindibile da cui partire per ogni successiva considerazione.

La stessa sentenza precisa ulteriormente che non ci si può limitare a considerare la natura unitaria del rapporto come termine generalizzato per la decorrenza della prescrizione in quanto il conto corrente è assimilabile a tutti i contratti di durata, ad esempio il contratto di fornitura elettrica, dove nell'ambito dello stesso contratto sono previste prestazioni in denaro ripetute e scaglionate nel tempo. La sentenza cita ad esempio la corresponsione di un canone di locazione oppure la somministrazione periodica di cose. In questi casi è pur vero che il contratto è unitario e si protrae nel tempo ma il singolo pagamento eseguito nell'ambito del contratto costituisce un atto giuridico distinto e nel momento in cui il titolo giustificativo dell'esborso è nullo, l'indebitto può essere quantificato a partire dal momento in cui il pagamento viene eseguito. Il diritto sorge nel momento stesso in cui si esegue il pagamento. In questo caso, e soltanto in questo caso, per quel singolo pagamento e per eccepire quindi la nullità del titolo che lo ha prodotto, il termine di prescrizione decorre dal giorno stesso del pagamento.

Allora ecco che nell'ambito dello stesso contratto si individuano due differenti momenti giuridicamente rilevanti ai fini della prescrizione:

1. il termine del contratto, inteso come la data di chiusura definitiva del conto corrente, per tutte le prestazioni inerenti il contratto stesso;
2. il giorno del pagamento per tutte le prestazioni affette da nullità che hanno originato quello specifico pagamento.

Tanto è valido anche per il contratto di conto corrente per cui:

1. per la ripetizione di indebitto relativo agli interessi anatocistici la prescrizione decorre dal momento della chiusura definitiva del contratto di conto corrente;
2. per il singolo "pagamento" (definito come una rimessa eseguita per rientrare nell'ambito del fido concesso) la prescrizione decorre dalla data del pagamento stesso.

L'estensore della sentenza esegue una certamente dovuta e corretta distinzione tra il singolo movimento di conto corrente eseguito nell'ambito della disponibilità fido accordata al correntista ed eventuali versamenti eseguiti al di fuori della disponibilità accordata e necessari al cosiddetto "rientro" dalla scopertura.

Lo stesso versamento in conto quindi assume valore giuridico differente se eseguito entro il limite di fido ovvero al di fuori del limite di fido.

Quando un versamento rientra nel limite di fido non costituisce pagamento ma una semplice rimessa che ripristina la disponibilità concessa dalla banca con l'apertura di credito. Questo versamento non fa sorgere alcun diritto. Non è soggetto ad alcuna prescrizione specifica ma rientra nel più generale termine di prescrizione del contratto di conto corrente. La prescrizione decorre dal momento della chiusura del conto.

Quando il versamento viene eseguito in presenza di uno sconfinamento (saldo negativo superiore al fido concesso) ovvero in presenza di un conto non affidato, allora questo si configura come un pagamento specificamente finalizzato al rientro della maggiore esposizione non convenuta contrattualmente. In questo caso si genera un pagamento e con esso contestualmente il diritto a richiederne la ripetizione. La prescrizione per questo specifico, singolo versamento inizia a decorrere dalla data del versamento stesso.

Naturalmente questa specifica prescrizione è limitata a quell'unico singolo pagamento, non inficia e non può inficiare in alcun modo il termine di prescrizione più generale di tutto il rapporto di conto.

Il precedente orientamento giurisprudenziale maggiormente diffuso faceva decorrere la prescrizione dalla data di chiusura del conto senza alcuna distinzione tra i diversi versamenti.

Un secondo orientamento, molto meno diffuso, poneva invece il termine di prescrizione ai dieci anni precedenti la messa in mora, anche in questo caso senza distinzione alcuna tra i versamenti eseguiti.

Con questa sentenza viene ribadita la decorrenza del termine prescrizionale in coincidenza con la chiusura definitiva del conto ma si introduce anche l'ulteriore termine prescrizionale legato alla natura del singolo movimento.

Sebbene il principio sia chiaro e definitivo, l'applicazione dello stesso al ricalcolo del saldo conto per escluderne l'anatocismo ha posto e pone molti problemi sia interpretativi che materiali conseguenti ai possibili diversi modi di eseguire i conteggi.

Il problema non è di poca rilevanza in quanto, restando ben saldo il principio, i diversi modi in cui possono essere eseguiti i conteggi portano a risultati anche enormemente differenti tra di loro.

Posto che risulta chiaro il principio per cui la decorrenza del termine di prescrizione relativo al diritto alla ripetizione nasce nel momento in cui interviene un atto giuridico definibile come pagamento, in quanto prima di quel momento non è configurabile alcun diritto di ripetizione, occorre anche precisare che ogni termine va riferito esclusivamente a quel singolo pagamento e non ad altri movimenti successivi la cui natura, ripristinatoria o solutoria va determinata singolarmente.

Da ciò deriva la necessità di individuare univocamente i singoli pagamenti con riferimento alla domanda attorea individuandone data e natura.

L'individuazione della data di decorrenza della prescrizione sull'estratto conto.

La prescrizione del conto corrente decorre a partire dal momento della sua chiusura definitiva.

Il singolo pagamento si prescrive dalla data del pagamento stesso.

Sembra preliminare quindi la determinazione di tutti quei versamenti che, eseguiti nel momento in cui il conto presentava un saldo al di fuori del fido accordato, hanno assunto valore solutorio e quindi sono prescritti. Sorge a questo punto il primo problema. Quando determinare se il versamento ha natura solutoria: sulla base degli originari estratti conto della banca o sulla base dei saldi ricostruiti eliminando l'anatocismo? Ed ancora sulla base dei saldi per valuta ovvero dei saldi per data contabile?

Evidentemente tutti i saldi originari riportati sugli estratti conto della banca sono inficiati dall'anatocismo. Sembrerebbe quindi non corretto esaminare l'originario estratto conto presentato dalla banca per l'evidente motivo che tutti quei saldi sono alterati. Se la banca non avesse, in violazione di una norma imperativa di legge, addebitato sul conto tutti gli interessi trimestralmente, capitalizzandoli nei trimestri successivi, il saldo conto sarebbe stato nettamente inferiore ed a maggior credito del correntista.

L'affermazione trova concreta conferma in tutti i ricalcoli eseguiti dove, eliminando l'anatocismo spesso si ottiene un saldo a credito del correntista a fronte di un saldo originariamente determinato dalla banca a debito del correntista.

La conseguenza dell'addebito trimestrale degli interessi ai fini della individuazione delle rimesse solutorie appare chiaro: il conto ha sempre costantemente presentato un saldo negativo superiore a quello reale ed il singolo versamento sarebbe risultato entro il limite dell'affidamento in presenza di un saldo non alterato dall'anatocismo.

Occorre in questo caso, prima di tutto, operare una scelta su quali saldi utilizzare. La scelta è evidentemente strettamente giuridica. Il momento della verifica deve essere quello originario con il saldo affetto dalla violazione di una norma imperativa di legge o vale il saldo depurato da tutti quegli addebiti illegittimi?

A rendere ulteriormente problematica la scelta vi è ancora la determinazione della data in cui verificare il saldo. Le tecniche bancarie fa sempre riferimento al cosiddetto "saldo per valuta" determinando il saldo sempre in funzione delle valute applicate ai versamenti ed ai prelevamenti. Ma a quale saldo si dovrà fare riferimento nel momento in cui le valute non sono state regolarmente pattuite e quindi il ricalcolo del saldo conto dovrà essere fatto per data operazione invece che per data valuta? Anche in questo caso il saldo è sempre differente ed a maggior favore della banca se determinato per data valuta anziché per data operazione.

Queste decisioni spettano ovviamente al Magistrato ed una volta stabilito quale saldo utilizzare risulterà semplice determinare quali versamenti sono da considerarsi pagamenti ed hanno costituito versamenti solutori.

Per tutti i versamenti di natura solutoria la data di decorrenza del termine di prescrizione è quella del movimento stesso.

Per tutti gli altri movimenti di conto sia precedenti che successivi ad eventuali pagamenti la data di decorrenza della prescrizione è quella di chiusura definitiva del conto corrente.

A questo punto sorgono i problemi strettamente legati ai conteggi. Posto che quel versamento è prescritto, qual è la conseguenza che si produce sul ricalcolo. Il singolo versamento, quando eseguito oltre i dieci anni è prescritto, ma se questo pagamento costituisce un semplice versamento e non un pagamento di interessi non occorre eseguire alcun ricalcolo sullo stesso. Su questo versamento non si richiede alcuna modifica. Per meglio chiarire il versamento, prescritto o meno che sia non deve essere in alcun modo modificato. Esso viene utilizzato ai fini del ricalcolo esattamente nello stesso modo in cui è stato considerato inizialmente. Su questo versamento la prescrizione non ha effetto ai fini della ripetizione degli interessi anatocistici. Nella domanda infatti non si chiede di eliminare quel pagamento ma si chiede di non capitalizzare gli interessi che sono stati addebitati nel trimestre e che sono stati quantificati per effetto di quella scoperta ma anche di tutti gli altri saldi entro il fido.

Questi interessi sono stati addebitati successivamente e, se l'addebito degli interessi è avvenuto con una rimessa entro i limiti del fido evidentemente non può essere considerato un pagamento e di conseguenza non è soggetto a prescrizione. In questo caso il versamento anche se prescritto non influenza il ricalcolo degli interessi.

La prescrizione si deve riferire esclusivamente al momento in cui vengono pagati gli interessi e non eventualmente al precedente pagamento che solo successivamente ha prodotto una parte degli interessi addebitati.

Si potrebbe obiettare che la quota parte di interessi relativa a quel pagamento, così come molti autorevoli consulenti hanno ritenuto, si debba considerare prescritta e quindi vada esclusa dal ricalcolo. Ma in realtà è quel singolo pagamento che è soggetto a prescrizione e non gli interessi da esso derivanti.

Se al momento dell'addebito degli interessi il conto non presentava un saldo oltre fido allora evidentemente quella somma addebitata dalla banca non costituisce un pagamento e quindi non può essere soggetta a prescrizione costituendo semplicemente *una riduzione della disponibilità del correntista*.

L'autorevole conferma alla precedente affermazione viene proprio dalla più volte citata sentenza della Suprema Corte di Cassazione: “ *Occorre considerare che, con tutta ovvietà, perchè possa sorgere il diritto alla ripetizione di un pagamento indebitamente eseguito, tale pagamento*

deve esistere ed essere ben individuabile” ed ancora: “non può, pertanto, ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico, definibile come pagamento, che l'attore pretende essere indebitato. Né tale conclusione muta nel caso in cui il pagamento debba dirsi indebitato in conseguenza dell'accertata nullità del negozio giuridico in esecuzione del quale è stato effettuato, altra essendo la domanda volta a far dichiarare la nullità di un atto che non si prescrive affatto, altra quella volta ad ottenere la condanna alla restituzione di una prestazione eseguita”.

Appare chiaro che possono essere dichiarati prescritti tutti quegli addebiti riferiti esclusivamente ad interessi che contestualmente hanno costituito un pagamento ben individuabile. In pratica non sono ripetibili tutti e soli gli interessi il cui addebito è avvenuto al di fuori dal fido accordato e per cui la successiva rimessa ha costituito un pagamento.

Per meglio chiarire quanto esposto utilizziamo alcuni esempi in cui si evidenziano le diverse possibilità:

Caso 1: Interessi addebitati entro fido.

IMPORTO MOVIMENTO	DESCRIZIONE	SALDO	FIDO	FUORI FIDO	IMPORTO DEL PAGAMENTO
		-98.000	100.000	0	
-5.000	PRELEVAMENTO	-103.00		3.000	
+6.000	VERSAMENTO	-97.000		0	3.000
-1.500	INTERESSI TRIMESTRE	-98.500		0	0

Decorsi dieci anni si prescrive ogni diritto relativo a quel pagamento ed in relazione a quello specifico pagamento non si potrà più pretendere la ripetizione dell'indebitato. Ma evidentemente, trattandosi di un normale versamento in conto non si pretende alcuna ripetizione dello stesso. Né si potrebbe pretendere la ripetizione degli interessi eventualmente direttamente collegati a quel pagamento posto che al momento del pagamento non sono stati pretesi interessi dalla banca. Gli interessi, quelli relativi al pagamento e tutti gli altri relativi ad ogni saldo negativi sono stati addebitati dalla banca in un momento successivo – anche dopo tre mesi - ed allora certamente il momento da prendere in considerazione è esclusivamente quello in cui, dopo l'addebito degli interessi il correntista esegue un versamento che costituisce un pagamento.

Nel caso in esempio, a fronte di un versamento di € 6.000 si ha un pagamento di importo inferiore (€ 3.000) corrispondente alla somma necessaria a rientrare nel limite di affidamento.

Quel pagamento di 3.000 si prescrive decorsi dieci anni. Ma su questo singolo movimento non è stata proposta domanda alcuna.

Successivamente, a fine trimestre, sul conto vengono addebitati gli interessi nella misura di € 1.500. Al momento dell'addebito degli interessi il saldo del conto era entro i limiti del fido e quindi l'addebito di questi interessi non costituisce un pagamento. Su questi interessi si intende esercitare il diritto alla ripetizione dell'indebitato ed evidentemente questo importo non è, in questa situazione, prescritto in quanto non ha mai avuto natura solutoria. In questo caso l'illegittimo addebito di interessi ha costituito semplicemente una riduzione della disponibilità del correntista senza dare luogo al sorgere di alcun diritto. Questi interessi possono essere eliminati dal conto e ricalcolati senza alcuna capitalizzazione.

Come eseguire il ricalcolo: eliminare l'addebito di questi interessi ed eseguire il ricalcolo senza operare alcuna capitalizzazione.

Caso 2: Interessi addebitati oltre fido.

IMPORTO MOVIMENTO	DESCRIZIONE	SALDO	FIDO	FUORI FIDO	IMPORTO DEL PAGAMENTO
		-98.000	100.000	0	
-5.000	PRELEVAMENTO	-103.00		3.000	0
-1.500	INTERESSI TRIMESTRE	-104.500		4.500	0
+4.000	VERSAMENTO	-100.500		500	4.000

In questo caso, gli interessi vengono addebitati nel momento in cui il conto presenta un saldo oltre il fido ed il loro addebito produce un ulteriore sconfinamento.

Successivamente viene eseguito un versamento che copre soltanto parzialmente lo sconfinamento. Questo versamento costituisce evidentemente una rimessa solutoria soggetta a prescrizione decorrente dalla stessa data di addebito. Decorsi dieci anni questo pagamento si prescrive e su questo specifico pagamento non si potrà più pretendere la ripetizione dell'indebitato. Ora questo versamento è direttamente collegabile al pagamento degli interessi appena addebitati ed evidentemente la banca avrà imputato comunque il pagamento prima agli interessi e successivamente, per la parte restante al capitale. Così avremo € 1.500 utilizzati per pagare gli interessi maturati nel trimestre ed € 2.500 utilizzati per rientrare nel limite del fido accordato. Non può valere in questo caso l'imputazione al debito più vecchio proprio in virtù della natura unitaria del rapporto di conto che non origina alcun debito fino al momento della chiusura del rapporto. I saldi ottenuti non sono liquidi e non sono esigibili fino alla chiusura definitiva del conto o eventualmente alla revoca dell'affidamento. L'unico importo immediatamente esigibile è la somma che supera in limite del fido accordato.

Questi interessi si devono intendere prescritti decorsi i dieci anni dalla data addebito e non potranno essere ricalcolati insieme agli altri.

Questo addebito si può ritenere eseguito a pagamento degli interessi che hanno prodotto il superamento del limite di fido e non può essere soggetto a ripetizione ma se lasciato sul conto, trattandosi di interessi, nella successiva fase di ricalcolo produrrà a sua volta interessi con evidente anatocismo. Quindi non può essere lasciato sul conto così come originariamente addebitato dalla banca.

Risulta ancora evidente in questo caso che non può essere invocato l'art. 1194 cc ferma restando la natura unitaria del rapporto di conto e che ancora l'accredito sul conto della sola parte di versamento eccedente la quota interessi costituisce comunque un artificio contabile che non eliminerebbe l'anatocismo e, di conseguenza, non appare applicabile

L'importo di questi interessi resta comunque dovuto, non deve essere eliminato unitamente agli altri interessi non prescritti ma non può essere addebitato sul conto perchè in tal modo si produrrebbero altri interessi su questi interessi. Va quindi accantonato e riaddebitato al termine del ricalcolo.

Per meglio comprendere: il ricalcolo del saldo conto sarà eseguito ne seguente modo:

IMPORTO MOVIMENTO	DESCRIZIONE	SALDO	FIDO	FUORI FIDO	IMPORTO ACCANTONATO
		-98.000	100.000	0	
-5.000	PRELEVAMENTO	-103.00		3.000	0
-1.500	INTERESSI TRIMESTRE	-103.000		4.500	0
+4.000	VERSAMENTO	-99.000		500	1500

In questo modo gli interessi prescritti restano quantificati nella misura inizialmente determinata dalla banca ma non vengono addebitati sul conto e tanto meno vengono detratti dal versamento originariamente eseguito. Così facendo, fatta salva la prescrizione e quindi la non ripetibilità di questi interessi si evita di riprodurre l'anatocismo che resta sempre e comunque vietato anche quando mascherato da un minore importo del versamento eseguito.

Al termine del ricalcolo si provvederà a sommare tutti gli interessi prescritti agli interessi calcolati senza alcuna capitalizzazione ottenendo l'importo complessivo di tutti gli interessi effettivamente dovuti dal correntista. Naturalmente occorrerà anche sommare algebricamente gli eventuali interessi a credito maturati a favore del correntista.

Il saldo finale corretto sarà il seguente:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Saldo ricalcolato	-65.000
Interessi a debito del correntista accantonati	-1.500
Interessi a debito del correntista ricalcolati	-20.000
Saldo finale a credito/debito	-86.500

In questo modo non si ripetono i pagamenti di interessi ed allo stesso tempo non si addebitano ulteriori interessi su interessi riproducendo impropriamente di nuovo l'anatocismo.

Come già affermato, non si ritiene applicabile l'art. 1194 in nessun caso proprio perché il conto mantiene comunque la propria caratteristica di unitarietà. Fino alla chiusura definitiva del conto non sarà possibile distinguere tra capitale ed interessi e quindi non sarà possibile imputare il pagamento in conto interessi agli interessi precedentemente addebitati.

Anche tutta la giurisprudenza prevalente ritiene e conferma che, per l'applicazione del criterio legale di imputazione dell'art. 1194 c.c., sia necessario che sia il capitale che gli interessi risultino liquidi ed esigibili ed in questo caso evidentemente non lo sono fin o alla chiusura definitiva del conto.

Come eseguire il ricalcolo: lasciare inalterato l'addebito di questi interessi accantonandolo ed eseguire il ricalcolo senza operare alcuna capitalizzazione. Al termine del ricalcolo sottrarre dal saldo ottenuto tutti gli interessi precedentemente accantonati e quelli ricalcolati.

La casistica non si esaurisce con i due precedenti esempi che costituiscono i casi più semplici dove l'applicazione del principio sancito dalla sentenza della Cassazione appare facilmente e direttamente applicabile.

I successivi esempi rappresentano altra casistica dove l'esecuzione del ricalcolo può presentare difficoltà interpretative maggiori.

Caso 3: Interessi addebitati parzialmente entro fido.

IMPORTO MOVIMENTO	DESCRIZIONE	SALDO	FIDO	FUORI FIDO	IMPORTO DEL PAGAMENTO
		-94.000	100.000	0	
-5.000	PRELEVAMENTO	-99000		0	0
-1.500	INTERESSI	-100500		500	0
+10.000	VERSAMENTO	-91.000		0	500

In questo caso, gli interessi vengono addebitati nel momento in cui il conto presenta un saldo entro il fido. Per effetto dell'addebito degli interessi il saldo supera il fido accordato ma solo una parte degli interessi produce lo sconfinamento.

Successivamente viene eseguito un versamento di € 10.000 di questi € 500 costituiscono un pagamento soggetto a prescrizione dalla stessa data ed invece € 9,500 rientrano nella disponibilità del conto e non sono prescritti.

In questo caso sembra opportuno trattare gli interessi come due importi distinti:

- € 500 che vengono pagati per rientrare nella disponibilità dell'accordato. Questo importo costituisce un pagamento e rientra nel termine prescrizione delle rimesse solutorie;
- € 1.000 quota parte di interessi addebitati sul conto e che producono il solo effetto di ridurre la disponibilità senza far nascere diritto alcuno.

In questo caso, nell'operare il ricalcolo si dovrà lasciare in addebito la quota parte di interessi che ha costituito il pagamento (€ 500) ed eliminare invece la quota parte che ha soltanto ridotto la disponibilità del correntista (€ 1.000):

Il saldo finale corretto sarà il seguente:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Saldo ricalcolato	-65.000
Interessi a debito del correntista accantonati	-500
Interessi a debito del correntista ricalcolati	-20.000
Saldo finale a credito/debito	-85.500

Caso 4: Interessi addebitati ed ulteriori addebiti successivi senza rientrare dallo sconfinamento.

IMPORTO MOVIMENTO	DESCRIZIONE	SALDO	FIDO	FUORI FIDO	IMPORTO DEL PAGAMENTO
		-94.000	100.000	0	
-7.000	0	-103.000		0	0
-1.500	0	-104.500		4.500	0
-3.000	0	-107.500		7.500	0
5.000	0	-102.500		2.500	5.000

In questo caso, gli interessi vengono addebitati nel momento in cui il conto presenta un saldo oltre il fido, successivamente si registra in conto un ulteriore prelevamento ed il successivo versamento non consente il rientro entro i limiti del fido.

Il prelevamento successivo all'addebito degli interessi non modifica la natura solutoria dell'importo degli interessi al momento dell'addebito. Di conseguenza il ricalcolo potrà essere gestito nello stesso modo precedentemente descritto:

L'importo degli interessi, comunque dovuto, va accantonato e riaddebitato al termine del ricalcolo.

Per meglio comprendere il ricalcolo dovrà essere eseguito nel seguente modo:

IMPORTO MOVIMENTO	DESCRIZIONE	SALDO	FIDO	FUORI FIDO	IMPORTO ACCANTONATO
		-94.000	100.00 0	0	
-7.000	PRELEVAMENTO	-103.000		3.000	0
-1.500	INTERESSI TRIMESTRE	-104.500		4.500	0
-3.000	PRELEVAMENTO	-107.500		7500	0
5.000	VERSAMENTO	-102.500		2.500	1.500

Il saldo finale corretto sarà il seguente:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Saldo ricalcolato	-65.000
Interessi a debito del correntista accantonati	-1.500
Interessi a debito del correntista ricalcolati	-20.000
Saldo finale a credito/debito	-86.500

Come eseguire il ricalcolo: determinare l'esatto importo del pagamento e, quando inferiore rispetto al versamento effettuato, determinare la quota parte di interessi che dovrà essere considerata come pagata. Lasciare inalterato l'addebito della sola quota parte di interessi accantonandolo ed eseguire il ricalcolo senza operare alcuna capitalizzazione. Al termine del ricalcolo sottrarre dal saldo ottenuto tutti gli interessi precedentemente accantonati e quelli ricalcolati.

Caso 5: Interessi addebitati ed ulteriori addebiti successivi rientrando nell'affidamento.

IMPORTO MOVIMENTO	DESCRIZIONE	SALDO	FIDO	FUORI FIDO	IMPORTO DEL PAGAMENTO
		-94.000	100.000	0	
-7.000	PRELEVAMENTO	-103.000		0	0
-1.500	INTERESSI TRIMESTRE	-104.500		4.500	0
-3.000	PRELEVAMENTO	-107.500		7.500	0
10.000	VERSAMENTO	-97.500		0	7.500

In questo caso, gli interessi vengono addebitati nel momento in cui il conto presenta un saldo oltre il fido, successivamente si registra in conto un ulteriore prelevamento ed il successivo versamento consente il rientro entro i limiti del fido.

Il prelevamento successivo all'addebito degli interessi non modifica la natura solutoria dell'importo degli interessi al momento dell'addebito. Di conseguenza il ricalcolo potrà essere gestito nello stesso modo precedentemente descritto:

L'importo degli interessi, comunque dovuto, va accantonato e riaddebitato al termine del ricalcolo.

Per meglio comprendere il ricalcolo dovrà essere eseguito nel seguente modo:

IMPORTO MOVIMENTO	DESCRIZIONE	SALDO	FIDO	FUORI FIDO	IMPORTO ACCANTONATO
		-94.000	100.000	0	
-7.000	PRELEVAMENTO	-103.000		3.000	0
-1.500	INTERESSI TRIMESTRE	-104.500		4.500	0
-3.000	PRELEVAMENTO	-107.500		7500	0
5.000	VERSAMENTO	-102.500		2.500	1500

Il saldo finale corretto sarà il seguente:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Saldo ricalcolato	-65.000
Interessi a debito del correntista accantonati	-1.500
Interessi a debito del correntista ricalcolati	-20.000
Saldo finale a credito/debito	-86.500

Come eseguire il ricalcolo: determinare l'esatto importo del pagamento e, quando inferiore rispetto al versamento effettuato, determinare la quota parte di interessi che dovrà essere considerata come pagata. Lasciare inalterato l'addebito della sola quota parte di interessi accantonandolo ed eseguire il ricalcolo senza operare alcuna capitalizzazione. Al termine del ricalcolo sottrarre dal saldo ottenuto tutti gli interessi precedentemente accantonati e quelli ricalcolati.

Individuazione degli interessi all'interno del pagamento.

In tutti i casi precedentemente esaminati ad esclusione del primo in cui gli interessi non costituiscono un pagamento si presenta sempre una ulteriore complicazione dovuta alla impossibilità di distinguere esattamente tra interessi e spese.

In fatti al termine del trimestre la banca calcola gli eventuali interessi a credito del correntista, gli interessi a debito del correntista, le spese accessorie ed ulteriori altri costi. Nel riepilogo determina la differenza tra somme a credito ed a debito ed addebita (o accredita) sul conto la differenza. La somma addebitata non costituisce l'addebito dei soli interessi ma è il risultato della somma di interessi e spese da cui sono stati sottratti eventualmente gli interessi creditori. In questo caso diventa necessario risalire al riepilogo per determinare esattamente la quota interessi che ha natura solutoria:

RIEPILOGO TRIMESTRALE

Interessi a credito	+50
Cms	-500
Spese trimestrali	-150
Spese varie	-100
Interessi a debito	-800
Totale a debito del correntista	-1.550
Differenza a debito del correntista	-1500

Gli interessi effettivi addebitati sono dati dalla differenza tra gli interessi a credito e gli interessi a debito escluse le spese e le cms (oppure incluse le cms qualora il Magistrato ritenga debbano essere ricalcolate unitamente agli interessi) con il seguente criterio:

Interessi a credito	+50
Interessi a Debito	-800
Differenza	-750
Altri costi	-750

In questo caso sorge il problema dell'imputazione del pagamento. Andrà imputato tutto ad interessi oppure andrà imputato prima alle spese (non ripetibili) e successivamente agli interessi. Ipotesi quest'ultima evidentemente più favorevole al correntista. Secondo l'orientamento giurisprudenziale diffuso occorrerà scegliere la soluzione più favorevole al correntista escludendo in via preliminare le spese e solo successivamente gli interessi.

Per meglio comprendere il ricalcolo dovrà essere eseguito nel seguente modo:

IMPORTO MOVIMENTO	DESCRIZIONE	SALDO	FIDO	FUORI FIDO	IMPORTO ACCANTONATO
		-98.000	100.000	0	
-5.000	PRELVAMENTO	-103.000		0	0
-1.500	INTERESSI E SPESE	-104.500		4.500	0
10.000	VERSAMENTO	-94.000		0	750 ^(*)

(*) Importo relativo alla sola quota interessi quando non siano ripetibili le spese e gli altri addebiti.

Al termine del ricalcolo

DESCRIZIONE	IMPORTO
Saldo ricalcolato	-65.000
Interessi a debito accantonati	-750
Interessi a debito ricalcolati	-20.000
Saldo finale a credito/debito	-85.750

Come eseguire il ricalcolo: determinare l'esatto importo del pagamento e, quando inferiore rispetto al versamento effettuato, determinare la quota parte di interessi che dovrà essere considerata come pagata. Lasciare inalterato l'addebito della sola quota parte di interessi accantonandolo ed eseguire il ricalcolo senza operare alcuna capitalizzazione. Al termine del ricalcolo sottrarre dal saldo ottenuto tutti gli interessi precedentemente accantonati e quelli ricalcolati.

Dott. Armando Miele

ALLEGATO: SENTENZA N. 244418 DEL 2/12/2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi sig.ri Magistrati:

- **Dott. MICHELE DE LUCA** **Primo Pres.te**
- **Dott. VINCENZO PROTO** **Presidente sezione**
- **Dott. Antonio MERONE,** **Consigliere**
- **Dott. Luigi PICCIALLI,** **Consigliere**
- **Dott. Antonio SEGRETO,** **Consigliere**
- **Dott. Renato RODORF,** **Relatore Consigliere**
- **Dott. Luigi MACIOCE,** **Consigliere**
- **Dott. Filippo CURCURUTO** **Consigliere**
- **Dott. Ulpiano MORCAVALLO** **Consigliere**

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso 22421-2009 proposto da: _____, capogruppo del gruppo bancario _____, in persona del legale rappresentante pro tempore, - OMISSIS - ;

- ricorrente -

Contro _____, - OMISSIS -

- Controricorrente e ricorrente incidentale -

avverso la sentenza n. 97/2009 della CORTE D'APPELLO di Lecce, depositata il 19.02.2009; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23.11.2010 dal consigliere dott. Renato RORDORF; uditi gli avvocati - OMOSSIS - .

Udito il P. M in persona del sostituto procuratore generale, Raffaele CENICCOLA, che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, rigetto nel resto; rigetto del ricorso incidentale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il sig. _____ con atto notificato il 21 giugno 2001, citò in giudizio dinanzi al tribunale di Lecce, la Banca "_____", in prosieguo indicata come Banca "_____". Riferì di aver versato a detta banca, dopo la chiusura di alcuni rapporti di conto corrente, con essa intrattenuti tra il 1995 e il 1998, un importo comprensivo di interessi computati ad un tasso extralegale e capitalizzati trimestralmente per l'intera durata dei menzionati rapporti.

Chiese quindi che, previa declaratoria di nullità della clausola contrattuale inerente agli interessi sopra indicati, la banca convenuta fosse condannata a restituire quanto indebitamente a questo titolo percepito.

La Banca " _____ " si difese contestando la fondatezza della pretesa dell'attore ed eccependo la prescrizione del diritto azionato.

L'adito tribunale, accolse in parte le domande del sig. _____ e condannò la banca a restituirgli l'importo di euro 113.571,08.

Chiamata a pronunciarsi sui contrapposti gravami delle parti, la corte d'appello di Lecce, con sentenza non definitiva, resa pubblica il 19.2.2009, accolse parzialmente la sola impugnazione principale, in quanto ritenne che validamente fosse stata pattuita la corresponsione di interessi ad un tasso extralegale. Confermò invece la declaratoria di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale dei medesimi interessi, escludendo di potervi validamente sostituire un meccanismo di capitalizzazione annuale e ribadì il rigetto dell'eccezione di prescrizione con cui l'istituto di credito aveva inteso paralizzare l'azione di ripetizione di indebito proposta dal correntista.

Avverso tale sentenza la Banca ha avanzato ricorso per cassazione prospettando due motivi di censura.

Il sig. _____ si è difeso con controricorso ed ha proposto un ricorso incidentale, articolato in due motivi ed illustrato poi anche con memoria, alla quale la Banca ha replicato, a propria volta con un controricorso del pari illustrato da successiva memoria.

La particolare importanza delle questioni sollevate ha indotto ad investire le Sezioni Unite.

All'esito della discussione in pubblica udienza, il difensore della ricorrente ha presentato osservazioni scritte sulle conclusioni del Pubblico Ministero.

MOTIVI DELLA DECISIONE

- 1. I ricorsi proposti avverso la medesima sentenza debbono preliminarmente essere riuniti, come dispone l'art. 335 c.p.c.**
- 2. I due motivi del ricorso principale, entrambi volti a denunciare errori di diritto e vizi di motivazione dell'impugnata sentenza, investono rispettivamente due distinte questioni:**
 - a) se l'azione di ripetizione di indebito proposta dal cliente di una banca, il quale lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi maturati su un'apertura di credito in conto corrente e chiede perciò la restituzione di quanto, a questo titolo corrisposto alla banca, si prescriva a partire dalla data di chiusura del conto, o partitamente da quando è stato annotato in conto ciascuna addebito per interessi;**
 - b) se, accertata la nullità dell'anzidetta clausola di capitalizzazione trimestrale, gli interessi debbano essere computati con capitalizzazione annuale o senza capitalizzazione alcuna.**

3. Giova premettere che i rapporti di conto corrente dei quali nella presente causa si discute risultano essersi svolti ed essere stati chiusi in data precedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 342 del 1999, con cui è stato modificato l'art. 120 del D.Lgs, n. 385 del 1993 (Testo Unico bancario). Ad essi non è quindi applicabile la disciplina dettata, in attuazione della richiamata normativa, dalla delibera emessa il 9 febbraio 2000 dal comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR). Perciò, anche per effetto della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 25 terzo comma del citato D.Lgs. n. 342/99, pronunciata dalla corte Costituzionale con la sentenza n. 425 del 2000, la disciplina cui occorre qui fare riferimento è esclusivamente quella antecedente al 22 aprile 2000 (data di entrata in vigore della menzionata delibera del CICR).

Su tale base è stata dichiarata nelle pregresse fasi del giudizio di merito la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi a carico del cliente, che figurava nei contratti conto corrente bancario di cui tratta, in conformità all'orientamento di questa Sezione Unite, secondo cui la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista bancario va esclusa anche con riguardo al periodo anteriore alle decisioni con le quali la Suprema Corte, ponendosi in contrasto con l'indirizzo giurisprudenziale sin lì seguito, ha accertato l'inesistenza di un uso normativo idoneo a derogare al precetto dell'art. 1283 c.c. (Sez. Un. 4 novembre 2004, n. 21095).

Deriva da ciò la pretesa del correntista di ripetere quanto indebitamente versato a titolo di interesse illegittimamente computati a suo carico dalla banca, ma occorre stabilire all'accoglimento di tale pretesa osti l'intervenuta prescrizione. Infatti, se l'azione di nullità è imprescrittibile, altrettanto non è a dirsi - come chiaramente indicato dall'art. 1422 c.c. - per le conseguenti azioni restitutorie; donde, appunto, la già richiamata necessità di individuare il dies a quo del termine di prescrizione decennale applicabile, in casi come questi, alla *condictio indebiti*.

3.1. A tale riguardo è opportuno anzitutto ricordare come la pregressa Giurisprudenza di questa Corte, alla quale anche l'impugnata sentenza ha fatto riferimento, abbia già in passato avuto occasione di affermare che il termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme trattenute dalla banca indebitamente a titolo di interessi su un'apertura di credito in conto corrente decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicché è solo con la chiusura del conto si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro (Cass. 9 aprile 1984, n. 2262; e Cass. 14 maggio 2005, n. 10127).

A siffatto orientamento, che non tutta la dottrina ha condiviso, la banca ricorrente muove critiche che son degne di attenzione. Può condividersi il rilievo secondo cui l'unitarietà del rapporto giuridico derivante dal contratto di conto corrente bancario non è, di per sé solo, elemento decisivo al fine di individuare nella chiusura del conto il momento da cui debba decorrere il termine di prescrizione del diritto alla ripetizione di indebito che, in caso di poste non legittimamente iscritte nel conto medesimo,

eventualmente spetti al correntista nei confronti della banca. Ogni qualvolta un rapporto di durata implichi prestazioni in denaro ripetute o scaglionate nel tempo - si pensi alla corresponsione dei canoni di locazione o d'affitto, oppure del prezzo nella somministrazione periodica di cose - l'unitarietà del rapporto contrattuale ed il fatto che esso sia destinato a protrarsi ancora per il futuro non impedisce di qualificare indebito ciascun singolo pagamento non dovuto, se ciò dipende dalla nullità del titolo giustificativo dell'esborso, sin dal momento in cui il pagamento medesimo abbia avuto luogo; ed è sempre da quel momento che sorge dunque il diritto del solvens alla ripetizione e che la relativa prescrizione inizi a decorrere.

Nondimeno, con specifico riguardo al contratto di apertura di credito bancario in conto corrente, la conclusione alla quale era pervenuta la giurisprudenza sopra richiamata va tenuta ferma in base alle considerazioni ed entro i limiti di cui appresso.

3.2. Occorre considerare che, con tutta ovvietà, perché possa sorgere il diritto alla ripetizione di un pagamento l'indebitamento eseguito, tale pagamento deve esistere ed essere ben individuabile. Senza indulgere in inutili disquisizioni nella nozione di pagamento nel linguaggio giuridico e sulla sua assimilazione o distinzione dalla più generale nozione di adempimento, appare indubbio che il pagamento, per dar vita ad un'eventuale pretesa restitutoria di chi assume di averlo indebitamente effettuato, debba essersi tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte di quel medesimo soggetto (il solvens), con conseguente spostamento patrimoniale in favore di altro soggetto (l'accipiens); e lo si può dire indebito - e perciò ne consegue il diritto di ripeterlo a norma dell'art. 2033 - quando difetti di una idonea causa giustificativa.

Non può, pertanto, ipotizzarsi, il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico, definibile come pagamento, che l'attore pretende essere indebito, perché prima di quel non è configurabile alcun diritto di ripetizione. Ne tale conclusione muta nel caso in cui il pagamento debba dirsi indebito in conseguenza dell'accertata nullità del negozio giuridico in esecuzione al quale è stato effettuato, altra essendo la domanda volta a far dichiarare la nullità di un atto che non si prescrive affatto, altra quella volta ad ottenere la condanna alla restituzione di una prestazione eseguita: sicché questa Corte ha già in passato chiarito che con riferimento a questa ultima domanda il termine di prescrizione inizia a decorrere non dalla data della decisione che abbia accertato la nullità del titolo giustificativo del pagamento ma da quella del pagamento stesso (Cass. 13 aprile 2005, n. 7651).

3.3. I rilievi che precedono sono sufficienti a convincere di come difficilmente possa essere condiviso il punto di vista della ricorrente, che, in casi del genere di quello in esame, vorrebbe individuare il dies a quo del decorso della prescrizione nella data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati dalla banca al correntista. L'annotazione in conto di una siffatta posta comporta un incremento del debito del correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nei termini sopra indicati:

perché non vi corrisponde alcuna attività solutoria del correntista medesimo in favore della banca. Sin dal momento dell'annotazione, avvedutosi dell'illegittimità dell'addebito in conto, il correntista potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quel addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso. E potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli. Ma non può agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo.

Occorre allora aver riguardo, più ancora che al già ricordato carattere unitario del rapporto di conto corrente, alla natura ed al funzionamento del contratto di apertura di credito bancario, che in conto corrente è regolata. Come agevolmente si evince dal disposto degli artt. 1842 e 1843 c.c., l'apertura di credito si attua la messa a disposizione, da parte della banca, di una somma di denaro che il cliente può utilizzare anche in più ripresa e della quale, per l'intera durata del rapporto, può ripristinare in tutto o in parte la disponibilità eseguendo versamenti che gli consentiranno poi eventuali ulteriori prelevamenti entro il limite complessivo del credito accordatogli. Se, pendente l'apertura di credito, il correntista non si sia avvalso della facoltà di effettuare versamenti, pare indiscutibile che non vi sia alcun pagamento da parte sua, prima del momento in cui chiuso il rapporto egli provveda a restituire alla banca il denaro in concreto utilizzato. In tal caso, qualora la restituzione abbia ecceduto il dovuto a causa del computo di interessi in misura non consentita, l'eventuale azione di ripetizione di indebito non potrà che essere esercitata in un momento successivo alla chiusura del conto, e solo da quel momento comincerà perciò a decorrere il relativo termine di prescrizione.

Qualora, invece, durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce di dire "scoperto") cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire in passivo eccedente i limiti dell'accreditamento. Non è così, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere. L'accennata distinzione tra atti ripristinatori della provvista ed atti di pagamento compiuti dal correntista per estinguere il proprio debito verso la banca opportunamente richiamata anche nell'impugnata sentenza della Corte D'appello è ben nota alla Giurisprudenza (che ne ha fatto applicare in innumerevoli casi, a partire da Cass. 18 ottobre 1982, n. 5413 sino a tempi più recenti

si vedano ad es. Cass. 6 novembre 2007, n. 23107; Cass. 23 novembre 2005 n. 24588).

Pur se elaborata ad altri fini detta distinzione non può non venire in evidenza anche quando si tratti di stabilire se è o meno configurabile un pagamento asseritamene indebita da cui possa scaturire una pretesa restitutoria ad opera del solvens: pretesa che è soggetta a prescrizione solo a partire dal momento in cui si può affermare che essa sia venuta ad esistenza. Un versamento eseguito dal cliente su un conto il cui passivo non abbia superato il limite dell'affidamento concesso dalla banca con l'apertura di credito non ha né lo scopo né l'effetto di soddisfare la pretesa della banca medesima di vedersi restituire le somme date a mutuo (credito che, in quel momento, non sarebbe scaduto né esigibile), bensì quello di riespandere la misura nell'affidamento utilizzabile nuovamente in futura dal correntista. Non è, dunque, un pagamento, perché non soddisfa il creditore ma amplia (o ripristina) la facoltà di indebitamento del correntista; la circostanza che, in quel momento il saldo passivo del conto sia influenzato dai interessi legittimamente fin lì computati si traduce in un'indebita limitazione di tale facoltà di maggiore indebitamento, ma nel pagamento anticipato di interessi. Di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia estratto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti, e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto.

3.4. Nel caso in esame la corte territoriale ha appunto affermato che i pagamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto di apertura di credito regolato in conto corrente "non costituiscono (sostiene l'appellante) pagamenti (indebiti), ma atti ripristinatori della provvista" (Sent. impugnata pag. 7).

La ricorrente non ha censurato tale affermazione, ne ha comunque sostenuto che vi fossero in atti elementi dai quali si sarebbe desumere una realtà diversa. Ne consegue che il primo motivo del ricorso principale va rigettato alla luce del seguente principio

di

diritto:

"Se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati".

4. La questione se, accertata la nullità dell'anzidetta clausola di capitalizzazione trimestrale, gli interessi debbano essere computati con capitalizzazione annuale o senza capitalizzazione alcuna forma oggetto, come già detto, del secondo motivo di ricorso.

La corte d'appello ha interpretato le clausole riportate nel contratto di conto corrente stipulato dal signor _____ con la banca " _____ " nel senso che, in caso di conto in attivo per il cliente, la capitalizzazione degli interessi a suo favore fosse prevista a scadenze annuali, mentre, in caso di conto in passivo, la capitalizzazione degli interessi in favore della banca avrebbe dovuto avvenire trimestralmente. Accertata la nullità di quest'ultima previsione contrattuale ed esclusa ogni possibile integrazione legale del contratto, la corte di appello ha tratto la conclusione che non residui alcuno spazio per la capitalizzazione annuale degli interessi pretesa dalla banca. Secondo la ricorrente siffatta interpretazione non sarebbe conforme ai criteri legali di interpretazione dei contratti ed implicherebbe un'indebita estensione della declaratoria di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale anche alla diversa ipotesi di capitalizzazione annuale degli interessi, rispetto alla quale non sussisterebbero le medesime ragioni di invalidità.

4.1. Neppure siffatte censure colgono nel segno.

L'art. 7 del contratto di apertura di credito in conto corrente da cui origina la presente causa contiene due commi: il primo prevede la chiusura contabile annuale dei rapporti, di dare e avere tra le parti, con registrazione in conto degli interessi, delle commissioni e delle spese; il secondo stabilisce che i conti anche saltuariamente debitori siano invece chiusi trimestralmente quindi con capitalizzazione trimestrale degli interessi maturati nel periodo a carico del correntista, ferma restando la capitalizzazione annuale di quelli eventualmente spettanti a suo credito.

L'interpretazione che di tale clausola di contratto ha dato la Corte di merito è essenzialmente fondata su un argomento di tipo logico-sistematico, in linea con la previsione del art. 1363 c.c., oltre che su rilievo dato al comportamento successivo delle parti (art. 1362, comma 2, c.c.).

Non è apparso infatti sostenibile alla Corte Leccese il primo comma della clausola in esame, nel prevedere la capitalizzazione annuale degli interessi, si riferisse anche a quelli eventualmente maturati a debito del correntista e che, perciò, venuta meno la previsione del secondo comma che assoggettava invece tali interessi debitori alla capitalizzazione trimestrale, dovesse trovare applicazione per essi la capitalizzazione annuale. Si osserva che nell'impugnata sentenza che alla capitalizzazione degli interessi debitori per il correntista si riferisce espressamente il secondo comma, prevedendola su base trimestrale, e che tale previsione, immaginata ovviamente come valida al tempo della sua predisposizione conduce evidentemente ad escludere che agli stessi interessi debitori le parti abbiano inteso applicare anche in regime - diverso ed incompatibile - della capitalizzazione annuale contemplato dal primo comma. Il che ha condotto alla ragionevole conclusione secondo cui il riferimento del medesimo primo comma agli interessi debba essere inteso come limitato agli interessi a credito del correntista, essendo la capitalizzazione di quelli a debito destinata necessariamente a cadere sotto la differente disciplina dettata dal secondo comma.

La banca ricorrente, nel contestare che questa interpretazione corrisponda davvero alla comune intenzione delle parti del contratto, non individua in modo puntuale quali regole di ermeneutica legale sarebbero state eventualmente violate, né pone in luce contraddizioni logiche nello sviluppo argomentativi che sorregge la conclusione raggiunta dalla Corte di merito.

Non appare d'altronde condivisibile l'affermazione secondo cui sarebbe stata in tal modo arbitrariamente estesa la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anche alla clausola di capitalizzazione annuale. Vero è invece che, come già chiarito, quest'ultima clausola è stata considerata irrilevante ai fini della decisione della causa, in quanto non riferibile al calcolo degli interessi a debito del correntista. La capitalizzazione annuale è stata dunque esclusa per difetto di qualsiasi base negoziale che l'abbia prevista e non perché sia stata dichiarata nulla la clausola che la prevedeva. Del resto, non è il caso di tacere che neppure potrebbe essere condivisa la tesi secondo la quale le ragioni di nullità individuate dalla giurisprudenza di questa Corte per le clausole di capitalizzazione degli interessi debitori registrati in conto corrente investirebbero solo il profilo della loro periodizzazione trimestrale. Detta giurisprudenza, come è noto, ha escluso di poter ravvisare un uso normativo atto a giustificare, nel settore bancario, una deroga ai limiti posti all'anatocismo dall'art. 1283 c.c.: ma non perché abbia messo in dubbio il reiterarsi nel tempo della consuetudine consistente nel prevedere nei contratti di conto corrente bancari la capitalizzazione trimestrale degli indicati interessi, bensì per difetto del requisito della "normatività" di tale pratica. Sarebbe, di conseguenza, assolutamente arbitrario trarne la conseguenza che, nel negare l'esistenza di usi normativi di capitalizzazione trimestrale degli interessi, quella medesima giurisprudenza avrebbe riconosciuto (implicitamente o esplicitamente) la presenza di usi normativi di capitalizzazione annuale. Prima che difettare di normatività, usi siffatti non si rinvengono nella realtà storica, o almeno non nella realtà storica dell'ultimo cinquantennio anteriore agli interventi normativi della fine degli anni novanta del secolo passato: periodo caratterizzato da una diffusa consuetudine (non accompagnata però dalla opinio uris ac necessitatis) di capitalizzazione trimestrale, ma che non risulta affatto aver conosciuto anche una consuetudine di capitalizzazione annuale degli interessi debitori, né di necessario bilanciamento con quelli creditori.

4.2. Il rigetto del secondo motivo del ricorso principale può essere dunque accompagnato dall'enunciazione del seguente principio di diritto:

"L'interpretazione data dal Giudice di merito all'art. 7 del contratto di conto corrente bancario, stipulato dalle parti in epoca anteriore al 22 aprile 2000, secondo la quale la previsione di capitalizzazione annuale degli interessi contemplata dal primo comma di detto articolo si riferisce solo ad interessi maturati a credito del correntista, essendo invece la capitalizzazione degli interessi a debito previsto dal comma successivo su base trimestrale, è conforme ai criteri legali di interpretazione del contratto, ed in particolare, a clausole: con la conseguenza che, dichiarata la nullità della surriferita previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di

anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna."

5. Quanto alla misura del tasso di interesse applicato dalla banca al rapporto in esame, che è la questione su cui vertono i due motivi del ricorso incidentale, è necessario ricordare come la Corte Territoriale abbia reputato soddisfatto il requisito della pattuizione per iscritto del tasso extralegale, posto dall'ultimo comma dell'art. 1284 c.c., perché la difesa dell'istituto di credito ha prodotto in giudizio le proposte contrattuali, firmate dal Sig. L., contenenti appunto l'indicazione di un tasso di interesse superiore a quello previsto dalla legge.

Il ricorrente non contesta il consolidato principio giurisprudenziale al quale la Corte d'Appello si è richiamata, e cioè che la produzione in giudizio di una scrittura privata ad opera di una parte che non l'abbia sottoscritta costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale e pertanto perfeziona il contratto in essa contenuto, purché la controparte del giudizio sia la stessa che aveva già sottoscritto il contratto e non abbia revocato, prima della produzione, il consenso prestato (cfr. Cass. 12 giugno 2006, n. 13548; Cass. 16 maggio 2006, n. 11409; Cass. 8 marzo 2006, n. 4921, e numerose altre conformi) egli afferma, però, che la banca avrebbe in realtà applicato interessi diversi da quelli indicati nelle surriferite scritture, adeguandosi agli usi correnti su piazza (primo motivo del ricorso incidentale); ed aggiunge che la Corte di Appello avrebbe trascurato di tenere conto della produzione ad opera della difesa del medesimo Sig. L., di una lettera, inviata alla controparte prima dell'inizio della causa, nella quale era stata espressa l'intenzione di revocare la volontà manifestata in qualsiasi precedente scrittura (secondo motivo).

5.1. Nemmeno il ricorso incidentale appare meritevole di accoglimento.

La circostanza che la banca possa aver di fatto applicato interessi ad un tasso diverso da quello pattuito - pattuizione la cui validità discende dal principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza sopra richiamata, al quale il Giudice di merito appare essersi correttamente attenuto - non è circostanza idonea ad invalidare ex post la pattuizione stessa; ma implica che sia stata stipulata tra le parti un'altra, priva del necessario requisito formale o ancorata a parametri oscillanti e non adeguatamente predeterminabili. Detta circostanza potrebbe semmai aver rilievo, ai fini della decisione della causa, solo qualora i tassi di interesse in concreto applicati dalla banca fossero stati superiori a quelli indicati nei documenti contrattuali sottoscritti dal correntista e prodotti in giudizio dalla banca medesima; ma ciò non risulta, o comunque il ricorrente incidentale non documenta di averlo provato nel corso del giudizio di merito. Il che basta a privare la sua doglianza di fondamento.

L'assunto secondo il quale il Sig. _____ avrebbe revocato la dichiarazione contrattuale da lui sottoscritta prima che questa fosse prodotta in causa dalla banca, non può essere apprezzato in questa sede. Il ricorrente incidentale si limita, infatti, a riportare tra virgolette un passaggio della lettera contenente tale asserita revoca; ma solo la lettura integrale del documento consentirebbe davvero di valutarne la

portata negoziale, né lo stesso ricorrente ha indicato con sufficiente precisione in quale atto del giudizio di merito quel documento, sul quale il motivo di ricorso si fonda, è stato prodotto (limitandosi a dire che risulta "prodotto in atti"); e neppure appare averlo autonomamente depositato nella cancelleria di questa Corte: onde non può dirsi siano state a questo riguardo rispettate le prescrizioni dettate, rispettivamente a pena di inammissibilità ed improcedibilità, degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

6. Il rigetto di entrambi i ricorsi e la conseguente reciproca soccombenza induce a compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi, li rigetta e compensa tra le parti le spese del giudizio di Legittimità.

Così deciso, in Roma il 23 novembre 2010

**L'Estensore
(Renato Rordorf)**

**Il Presidente
(Michele De Luca)**

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2010